REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana - Presidente

Dott. GHINOY Paola - Consigliere

Dott. SPENA Francesca - Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi - Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10074/2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

COMUNE DI VAREDO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1624/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/06/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO

che con sentenza del 23 gennaio 2017, la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Monza e rigettava la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti della Citta' di Varedo, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimita' del procedimento aperto dall'Ente per l'interruzione ai sensi dell'articolo 18 del CCNL di categoria del rapporto di servizio del (OMISSIS), svolgente funzioni di segretario comunale per incarico del Sindaco, e la revoca dell'incarico;

che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto raggiunta in sede istruttoria la prova a carico del (OMISSIS) di una condotta idonea a giustificare la revoca dell'incarico; per la

cassazione di tale decisione ricorre il (OMISSIS), affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale l'Ente intimato non ha svolto alcuna attivita' difensiva; che la proposta del relatore, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., e' stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta l'incongruita' logica e giuridica della pronunzia resa dalla Corte territoriale che, chiamata a pronunziarsi sulla legittimita' del provvedimento espulsivo operato a suo carico dal Comune di Varedo, avrebbe omesso la valutazione della ricorrenza della giustificazione di quel provvedimento e della sua proporzionalita' rispetto alle condotte addebitate, in parte riconducibili a fatti per i quali l'Ente si era limitato ad una mera ammonizione verbale;

che il motivo deve ritenersi inammissibile per essere la censura mossa del tutto inconferente rispetto al thema decidendum correttamente inteso dalla Corte territoriale che ha opportunamente considerato l'iniziativa adottata dal Comune come diretta, non all'applicazione a carico del ricorrente di una sanzione espulsiva, del resto inconfigurabile nei confronti di un soggetto che, in relazione al ruolo rivestito di segretario comunale, non rientra nell'ambito del personale dipendente, bensi', in una prospettiva piu' comprensiva, alla revoca dell'incarico assegnatogli per il venir meno di quell'intuitu personae posto a base dell'originaria scelta fiduciaria, secondo quanto prescritto per l'affidamento del ruolo di segretario comunale, iniziativa implicante la valutazione a tali fini anche di comportamenti gia' fatti oggetto di un precedente intervento lato sensu sanzionatorio in una con condotte ulteriori poste in essere in epoca successiva;

che, pertanto condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza attribuzione delle spese di lite non avendo l'Ente intimato svolto alcuna attivita' difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.